

Regolamento comunale per la partecipazione alle spese per cure ortodontiche

Articolo 1: beneficiari

Possono beneficiare del sussidio comunale per le cure ortodontiche tutti gli allievi bisognosi di cure speciali, fino a quindici anni compiuti, che frequentano le scuole dell'obbligo o private, le cui famiglie sono domiciliate o dimoranti nel Comune.

Articolo 2: prestazioni sussidiate

Hanno diritto alla cura sussidiata gli allievi che presentano anomalie notificate dal medico scolastico o da un medico-dentista autorizzato all'esercizio della professione nel Cantone Ticino.

Le anomalie riconosciute sono:

- morso incrociato anteriore (uno o più denti);
- tutti i casi di progenie;
- morso forzato provocato da denti permanenti;
- grave non-occlusione laterale (almeno tre paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
- grave morso aperto (almeno sei paia di antagonisti in non occlusione);
- morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
- over jet di almeno 7 mm;
- anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino;
- grave affollamento nella fronte superiore: almeno cinque punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui;
- ritenzione di un (1) incisivo o di un (1) canino.

Rientrano nella spesa sussidiata gli apparecchi prescritti per le cure.

Articolo 3: preventivo - piano di cura - procedura

L'allievo deve essere sottoposto ad una visita da un medico-dentista autorizzato all'esercizio della professione nel Cantone e riconosciuto dalla Società svizzera di odontostomatologia (SSO).

Questi allestisce un preventivo di spesa applicando la tariffa concordata dalla SSO con l'INSAI e l'AI che sottopone, con il piano di cura indicante la durata approssimativa, ai genitori o ai rappresentanti legali per l'accettazione.

I genitori o i rappresentanti legali ne trasmettono copia al Municipio. Il preventivo di spesa e il piano di cura sono definitivamente accettati con l'approvazione del Municipio che stabilisce l'importo del sussidio.

Articolo 4: prestazioni – limiti di reddito – partecipazione ai costi¹

Hanno diritto al rimborso delle spese di diagnosi e di cura le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito e di sostanza imponibili e fino ad un massimo di fr. 2'750.—per caso:

fino a fr. 22'000.—di reddito imponibile – 80% della spesa

fino a fr. 25'300.—di reddito imponibile – 70% della spesa

fino a fr. 28'600.—di reddito imponibile – 60% della spesa

fino a fr. 31'900.—di reddito imponibile – 50% della spesa

fino a fr. 35'200.—di reddito imponibile – 40% della spesa

fino a fr. 38'500.—di reddito imponibile – 30% della spesa

fino a fr. 41'800.—di reddito imponibile – 20% della spesa

Sostanza: in presenza di una sostanza imponibile da fr. 50'000.—a fr. 100'000.—il sussidio di cui sopra viene dimezzato.

In presenza di una sostanza imponibile oltre i fr. 100'000.—non viene versato nessun sussidio.

Il periodo di tassazione determinante sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico.

In caso di importanti cambiamenti della situazione concernente la sostanza, entro 5 anni dall'elargizione del contributo, il Municipio ha la facoltà di richiedere la restituzione del contributo stesso fino ad un massimo del 50%.

Il contributo totale annuo versato dal Comune per i sussidi verrà fissato nei preventivi.

Articolo 5: diritto

Hanno diritto alle prestazioni gli allievi che si sottopongono regolarmente alle visite di controllo, alle sedute di profilassi e che presentano una buona igiene orale.

Nei casi di ripetute assenze o di trascuratezza, segnalati dall'ortodontista, il diritto al contributo verrà sospeso.

Il diritto nasce per la prima volta con l'inizio dell'anno scolastico 1996/97. Per le cure in corso saranno ammesse le prestazioni eseguite dopo il 1° settembre 1996.

Articolo 6: versamento delle prestazioni

Di regola il contributo comunale viene versato, a cura conclusa, alla famiglia dell'allievo.

In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di un contributo intermedio, calcolato sulla base dell'acconto richiesto dall'ortodontista e tenuto conto dell'importanza del preventivo di spesa.

In tutti i casi la domanda di contributi dovrà essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento al medico-dentista.

¹ Articolo modificato il 26.09.2016; in vigore dal 26.09.2016

